



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ CONTO TERZI

Emanato con D.R. n. 120 del 19.05.2015



ARTICOLO 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività scientifiche, didattico/formative e di ricerca scientifica organizzate in Italia e/o all'estero dall'Università per Stranieri di Perugia su committenza pubblica o privata, italiana e straniera, aventi natura commerciale, quali:
 - a) prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni;
 - b) prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, progettazione e realizzazione di prodotti multimediali e attività progettuali;
 - c) prestazioni connesse alla didattica e concernenti la progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi, seminari, cicli di conferenze, corsi di formazione e/o aggiornamento e/o perfezionamento, predisposizione di materiale didattico anche multimediale;
 - d) ogni altra attività chiesta all'Ateneo non rientrante nell'offerta formativa istituzionale;
 - e) ogni altra tipologia di attività che, in adempimento della normativa vigente, possa costituire attività commerciale o prestazione a pagamento.
2. Il presente Regolamento non pregiudica l'applicazione di specifiche norme che regolano il finanziamento anche parziale (da parte di enti pubblici nazionali, internazionali, intergovernativi, comunitari o locali) alle attività di ricerca e consulenza svolte dall'Università.
3. Le norme del presente Regolamento non si applicano nei casi in cui le risorse siano state acquisite per il finanziamento di attività e programmi di ricerca che non prevedono l'erogazione di corrispettivi e l'emissione della relativa fattura finale.

ARTICOLO 2 (Strutture coinvolte)

1. Le attività ricomprese nel presente Regolamento sono di competenza del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, dei Centri autonomi e delle altre strutture in modo e in misura compatibile con i fini istituzionali dell'Università.
2. La gestione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, può essere affidata anche a soggetti gestori esterni a condizione che siano esclusi dai limiti definiti dall'art. 4 della Legge 7 agosto 2012 n. 135. L'accordo con i soggetti gestori esterni è proposto dal Consiglio di Dipartimento ed approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico e viene sottoscritto dal Rettore.

ARTICOLO 3 (Responsabile scientifico)

1. Le attività richieste hanno un responsabile scientifico che viene incaricato dal Rettore.
2. Al Responsabile scientifico compete di:
 - a) coordinare le attività didattiche/scientifiche/organizzative richieste dall'Ente committente;
 - b) verificare l'esatto adempimento degli obblighi previsti in contratto;
 - c) verificare l'esatta esecuzione delle attività in corso in modo da ovviare a inconvenienti e/o prevenire danni nei confronti di una delle parti contraenti.
 - d) individuare il personale da coinvolgere nelle attività didattico/scientifiche.

Il Responsabile Scientifico si avvale del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dal Direttore Generale.



ARTICOLO 4 (Gestione delle attività)

1. I progetti e le attività relative alle prestazioni conto terzi sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza.
2. Il personale coinvolto svolge le attività in modo compatibile con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali.
3. L'Università per Stranieri di Perugia, per lo svolgimento delle attività commissionate, può avvalersi di soggetti estranei all'Ateneo mediante la formulazione di graduatorie specifiche in conformità alle normative vigenti.

ARTICOLO 5 (Determinazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato sulla base di un'analisi dei costi della specifica prestazione e di una negoziazione con il committente stesso. Il corrispettivo dovrà essere congruo e concorrenziale anche riguardo alle tariffe di mercato ed in ogni caso fissato in misura sufficiente per consentire sia la copertura dei costi che il conseguimento di una quota di margine per l'Ateneo.
2. Ai fini di assicurare l'integrale copertura dei costi, nella determinazione del corrispettivo dovranno essere valutati i seguenti elementi:
 - a) costi per tasse di iscrizione e per attestati (compreso l'importo di bollo) da definire in relazione al progetto specifico;
 - b) costo dei materiali di consumo, noleggio e manutenzione di apparecchiature e aule destinate allo svolgimento delle attività;
 - c) costi per le attività didattiche e/o integrative alla didattica svolte dal personale interno e/o dal personale esterno;
 - d) spese di viaggio e missione del personale coinvolto;
 - e) costo di eventuali servizi forniti al committente tramite collaborazioni esterne (alloggio, vitto, trasporto, visite guidate, traduzioni, ecc.);
 - f) costo di acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche;
 - g) altri costi diretti e prevedibili;
 - h) quota margine di Ateneo.

ARTICOLO 6 (Compensi ed oneri)

1. Il compenso orario spettante al personale interno e/o esterno che svolgerà l'attività nell'ambito del conto terzi è definito dal Consiglio di Amministrazione. La liquidazione dei relativi compensi è effettuata al completamento delle attività.
2. La quota margine ateneo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera h), grava sulle entrate per una percentuale definita dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia adottate dall'Università.